

**Conclusioni della ricorrente**

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 settembre 2008 (procedimento: R 221/2007-1), nei limiti in cui respinge l'opposizione presentata dalla ricorrente; e
- Condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

*Richiedente il marchio comunitario:* controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio figurativo «MPAY», per prodotti rientranti nelle classi 9, 35, 36, 37, 38 e 42 (domanda n. 3 587 869).

*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* la ricorrente.

*Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione:* il marchio denominativo comunitario «MPAY24», n. di registrazione 2 061 656, per prodotti e servizi rientranti nelle classi 9, 16, 35, 36 e 38; il marchio denominativo austriaco «MPAY24», n. di registrazione 200 373, per prodotti e servizi rientranti nelle classi 9, 16, 35, 36 e 38.

*Decisione della divisione di opposizione:* rigetto della richiesta di registrazione nella sua interezza.

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto parziale del ricorso.

*Motivi dedotti:* violazione dell'art. 8, n. 1 e 4, del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha valutato erroneamente il rischio di confusione tra i marchi intermessi.

—————

**Impugnazione proposta il 19 dicembre 2008 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 14 ottobre 2008, causa F-74/07, Meierhofer/Commissione**

(Causa T-560/08 P)

(2009/C 55/66)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e B. Eggers)

*Altra parte nel procedimento:* S. Meierhofer (Monaco, Germania)

**Conclusioni della ricorrente**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 14 ottobre 2008, causa F-74/07, Meierhofer/Commissione;
- Condannare ciascuna parte a sopportare le proprie spese

**Motivi e principali argomenti**

L'impugnazione è diretta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea 14 ottobre 2008, causa F-74/07, Meierhofer/Commissione, con la quale il Tribunale ha annullato la decisione della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/26/05 del 19 giugno 2007, per violazione dell'obbligo di motivazione.

Con la decisione controversa è stata respinta la domanda del candidato di riesame della decisione con cui la commissione giudicatrice constatava che quest'ultimo non aveva superato la prova orale. Il candidato, nella prova orale, non aveva raggiunto, per mezzo punto, il punteggio minimo necessario. Conformemente al bando di concorso, la prova orale è stata valutata con un punteggio unico.

L'impugnazione è diretta a confutare le asserite esigenze inerenti all'obbligo di motivazione di una commissione giudicatrice e i criteri di controllo del giudice comunitario. In particolare la ricorrente contesta la conclusione del Tribunale della funzione pubblica, secondo la quale in «particolari circostanze», come ad esempio nel caso di un punteggio appena inferiore al punteggio minimo, la comunicazione di un unico punteggio eliminatorio al candidato estromesso a seguito della prova orale non sarebbe sufficiente a soddisfare l'obbligo di motivazione.

La ricorrente argomenta la sua impugnazione sostenendo che tale tesi condurrebbe alla incertezza giuridica:

- In primo luogo, secondo costante giurisprudenza, l'obbligo di motivazione dovrebbe essere armonizzato con la tutela della segretezza, che ai sensi dell'art. 6 dell'allegato III dello Statuto si applica ai lavori della commissione giudicatrice e che vieta di diffondere le opinioni dei singoli membri della commissione giudicatrice e rivelare particolari relativi alla valutazione del candidato, in assoluto o in comparazione con altri candidati.
- In secondo luogo, il paragone effettuato dal Tribunale con casi relativi all'accesso a documenti può essere errato, in quanto rispetto all'art. 6 dell'allegato III non sarebbe prevista alcuna norma derogatoria o ponderazione di interessi.
- In terzo luogo il Tribunale avrebbe trascurato la giurisprudenza secondo la quale l'obbligo di motivazione dovrebbe essere proporzionato al provvedimento interessato e al giudice sarebbe consentito il solo controllo di legittimità della decisione. Poiché il controllo ex post di una prova orale da parte del giudice comunitario sarebbe per natura impossibile, quest'ultimo si sarebbe finora limitato a controllare sostanzialmente il rispetto delle norme procedurali e del bando di concorso.

La sentenza determina inoltre incertezza giuridica in relazione alla distinzione tra diversi tipi di misure processuali, con riferimento alla richiesta ad un organo di produrre documenti di carattere riservato e alle circostanze in cui è consentito utilizzare contro l'interessato il rifiuto della loro esibizione (misure di organizzazione del procedimento e misure istruttorie). Nel caso di specie il Tribunale avrebbe inoltre, in sostanza, erroneamente interpretato la posizione della Commissione, in quanto quest'ultima non si sarebbe affatto opposta ad una siffatta esibizione. La Commissione avrebbe al contrario spiegato di non poter fornire la documentazione pertinente sulla base delle misure di organizzazione del procedimento disposte dal Tribunale, ma di aspettare una misura istruttoria disposta dalla formazione giudicante.

### Ricorso proposto il 15 dicembre 2008 — Bactria e Gutknecht/Commissione

(Causa T-561/08)

(2009/C 55/67)

*Lingua processuale: l'inglese*

#### Parti

*Ricorrenti:* Bactria Industriehygiene-Service Verwaltungs GmbH (Kirchheimbolanden, Germania), Jürgen Gutknecht (Kirchheimbolanden, Germania) (rappresentanti: avv.ti K. Van Maldegem e C. Mereu)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

#### Conclusioni dei ricorrenti

- dichiarare il ricorso ammissibile e fondato;
- condannare la Comunità europea al pagamento dei danni subiti dai ricorrenti i) per aver illegittimamente adottato l'art. 6, n. 2, del primo regolamento di revisione nonché del secondo regolamento di revisione e del regolamento della Commissione n. 1451/07; o, in subordine, ii) per non aver la Commissione adottato le misure necessarie al fine di garantire che i diritti alla protezione dei dati dei ricorrenti durante la BPD fossero salvaguardati e si evitassero vantaggi indebiti ai concorrenti (*free-riding*) nel corso del programma di revisione, valutando tali danni in un importo complessivo di 3 912 569 EUR, o in un altro importo che i ricorrenti stabiliranno in seguito nel corso del presente procedimento, o da stabilirsi *ex aequo et bono* da parte del Tribunale;
- in subordine, dichiarare con sentenza interlocutoria che la Comunità europea è tenuta a riparare alla perdita subita e ingiungere alle parti di presentare al Tribunale, entro un termine ragionevole dalla data della sentenza, quantificazioni numeriche dell'importo della compensazione stabilita fra le parti o, in mancanza di accordo in proposito, ordinare alle parti di presentare al Tribunale entro il medesimo termine le rispettive conclusioni, corroborate da calcoli in dettaglio;
- ordinare alla Comunità europea di versare ai ricorrenti interessi compensatori al tasso di interessi moratori a partire dalla data delle perdite subite;
- ordinare alla Comunità europea di versare interessi moratori pari all'8 % o secondo il tasso adeguato che stabilirà il Tribunale, calcolato sull'importo pagabile a partire dalla data della pronuncia del Tribunale sino al giorno del saldo effettivo; e
- condannare la Commissione al pagamento di tutte le spese relative al presente procedimento.

#### Motivi e principali argomenti

Con il loro ricorso i ricorrenti chiedono il risarcimento, ai sensi dell'art. 235 CE, dei danni asseritamente subiti a seguito dell'adozione dell'art. 6, n. 2, del regolamento della Commissione 7 settembre 2000, n. 1896 <sup>(1)</sup>, concernente la prima fase del programma di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi <sup>(2)</sup>, in combinato disposto con il regolamento della Commissione n. 2032/2003 <sup>(3)</sup> e con il regolamento della Commissione n. 1451/2007 <sup>(4)</sup>.

In subordine, i ricorrenti chiedono il risarcimento dei danni asseritamente subiti per non aver la Commissione garantito la salvaguardia dei diritti alla protezione dei dati concessi ai ricorrenti ex art. 12 della direttiva 98/8. Essi deducono inoltre che il danno subito a causa dell'illegittimo comportamento della Commissione consiste in una significativa riduzione degli utili dell'attività economica della prima ricorrente e del mancato guadagno (*lucrum cessans*), guadagno che la prima ricorrente avrebbe invece realizzato vendendo i prodotti biocidi in questione e le sostanze attive contenute in detti prodotti biocidi e che è venuto a mancare per il comportamento della Comunità.

Oltre al danno asseritamente subito dal secondo ricorrente in quanto azionista e, di conseguenza, proprietario dell'attività commerciale della prima ricorrente, si sostiene che il secondo ricorrente ha altresì subito la perdita della sua fonte di sostentamento. Infine, i ricorrenti chiedono interessi compensatori al tasso di interessi moratori a partire dalla data delle perdite subite.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) della Commissione 7 settembre 2000, n. 1896, concernente la prima fase del programma di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui biocidi (GU L 228, pag. 6).

<sup>(2)</sup> Direttiva Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) della Commissione 4 novembre 2003, n. 2032, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 1896/2000 (GU L 307, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) della Commissione 4 dicembre 2007, n. 1451, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325, pag. 3).